OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 7 aprile 2016

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (n. 279)

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

considerato che esso è diretto alla semplificazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo, attualmente disciplinata da cinque decreti-legge e dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, "regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

rilevato che, grazie alla semplificazione normativa e delle procedure di verifica della sussistenza delle condizioni per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto anziché come rifiuto, si prevede di conseguire una riduzione dei costi connessi all'approvvigionamento di materiali da impiegare nei processi produttivi e quindi un rafforzamento della competitività delle imprese del settore, nonché un miglioramento delle condizioni ambientali con una la riduzione del ricorso di materiali di cava e allo smaltimento in discarica:

rilevato, inoltre, che il provvedimento è diretto anche alla chiusura del caso UE Pilot 5554/13/ENVI, concernente il citato decreto ministeriale n. 161 del 2012, che verrebbe sostituito e abrogato. In particolare, la Commissione europea ha contestato la procedura di autorizzazione con silenzio assenso del piano d'utilizzo per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto. Al riguardo, il provvedimento, agli articoli 9 e 21, sostituisce tale procedura con una procedura analoga alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo cui la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti può essere avviata, per i cantieri di grandi dimensioni, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano d'utilizzo, e per i cantieri di piccole dimensioni, decorsi 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Per quanto riguarda la seconda contestazione, il provvedimento ha espunto, dall'elenco delle "normali pratiche industriali" di cui all'allegato 3 del citato decreto ministeriale, le attività di stabilizzazione a calce, a cemento o altra forma idonea all'utilizzo e le attività di riduzione della presenza di elementi antropici (come vetroresina, cementiti o bitumi), in quanto, secondo la Commissione europea, si tratta di attività che riguardano rifiuti e non sottoprodotti;

Al Presidente della 13^a Commissioni permanente S E D E rilevato che, secondo quanto riferito nella relazione illustrativa del Governo, lo schema di decreto sarà trasmesso alla Commissione europea per la sua valutazione ai fini della chiusura del citato caso EU Pilot;

ricordato che sulla questione della qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del 18 dicembre 2007 (causa C-194/05), e che la nozione di sottoprodotto è stata poi disciplinata dalla direttiva 2008/98/CE, del 12 dicembre 2008, relativa ai rifiuti, ove all'articolo 5 specifica che "Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3, punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o; b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana",

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

in riferimento all'articolo 9, comma 7, dello schema di decreto, relativo alle ispezioni e verifiche, da parte delle Agenzie di protezione ambientale, della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, per la qualificazione di terre e rocce da scavo come sottoprodotti, considerato che la preventiva autorizzazione con il silenzio assenso del piano d'utilizzo è stata sostituita dalla sua mera presentazione, si ritiene necessario integrare il regime annuale dei controlli sulla sussistenza dei requisiti con un sistema di controlli casuali, al fine di rafforzarne ulteriormente l'efficacia;

in riferimento all'allegato 3, recante l'elenco delle "normali pratiche industriali" alle quali possono essere sottoposte terre e rocce da scavo ai fini del loro riutilizzo come sottoprodotti, considerata la necessità di espungere dall'elenco due tipologie di attività, poiché considerate dalla Commissione europea come non riferibili a sottoprodotti ma a rifiuti, si ritiene necessario, ai fini di una maggiore certezza del diritto, che l'elenco sia riportato in allegato non a mero "titolo esemplificativo".

Valeria Cardinali